



**CIRCOLARE N. 3**

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO IV UFFICIO XI

Ai Rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi dei revisori dei conti presso gli Uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

e p.c.

Al Ministero della cultura

Alla Corte dei Conti  
Ufficio di gabinetto del Presidente

All' Ufficio centrale del bilancio  
presso il Ministero della cultura

**OGGETTO:** Procedura di parifica e deposito dei conti giudiziali degli Uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia contabile.

In ragione dei compiti di controllo e vigilanza di rispettiva competenza espletati dai destinatari in indirizzo, si ritiene opportuno evidenziare talune precisazioni in merito alla resa del conto giudiziale da parte degli agenti contabili degli Uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale ai sensi dell'art. 33, commi 2 e 3 del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del

Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance), anche in considerazione di quesiti informali pervenuti dai Presidenti dei collegi dei revisori dei conti presso i predetti organismi.

In particolare, si forniscono indicazioni ulteriori rispetto a quelle già emanate con nota prot. n. 117681 del 31 maggio 2017, in cui è stato richiamato il dettato di cui all'art. 16 del D. lgs. 30 giugno 2011, n. 123, alla luce del parere n. 2/2018/Cons., reso dalla Corte dei conti a Sezioni riunite nell'Adunanza del 15 febbraio 2018 (a seguito della richiesta di parere formulata da questo Dipartimento con nota n. 220425 del 28 dicembre 2017, in materia di presentazione dei conti giudiziali a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia contabile), trasmesso a codesta Amministrazione vigilante con nota prot. n. 40563 del 20 marzo 2018, e del parere n. 4/2020/Cons., reso dalla Corte dei conti a Sezioni riunite nell'Adunanza del 10 settembre 2020, a seguito della richiesta di parere da parte di questo Ministero formulata con nota n. 36423 del 6 marzo 2020, in materia di adempimenti a cura degli Uffici del sistema delle ragioniere in ordine al deposito dei conti giudiziali.

Al riguardo, giova premettere che le Sezioni riunite della Corte dei conti, nel parere n. 2/2018, hanno ritenuto di confermare la configurazione degli Istituti e Musei dotati di autonomia speciale in argomento quali unità locali del Ministero della cultura, per cui trovano applicazione le disposizioni recate dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e, pertanto, l'ufficio competente al controllo dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili presso gli stessi è individuato nelle Ragionerie territoriali dello Stato, in base al rispettivo ambito di competenza.

Con il successivo parere n. 4/2020/Cons. delle Sezioni riunite, sono state affrontate le questioni concernenti l'individuazione del responsabile del procedimento tenuto al deposito dei conti, il ruolo degli uffici del Sistema delle ragioniere, preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché l'utilizzo dell'applicativo SIRECO per la resa elettronica dei conti.

Conformemente alla pronuncia della Corte, si ritiene utile evidenziare che, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 139, comma 2, del Codice di giustizia contabile, nell'ambito dell'Amministrazione cui appartiene l'agente contabile, dovrà essere nominato il responsabile del procedimento per la resa del conto giudiziale. Detto responsabile avrà cura di assicurare la parifica del conto, di acquisire il visto di regolarità amministrativa e contabile, a seguito del controllo effettuato dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato, e di provvedere, entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso, al suo deposito, unitamente alla relazione degli

organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente.

Nel rinviare alle indicazioni di carattere generale già fornite da questo Dipartimento con circolare n. 30 del 13 dicembre 2021 in materia di presentazione, parifica, controllo e deposito dei conti giudiziali, per quanto non espressamente chiarito in quella sede, si sintetizzano, di seguito, i passaggi in cui si articola l'intero procedimento di resa del conto:

- gli agenti che vi sono tenuti presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e, comunque, alla data della cessazione della gestione;

- il responsabile del procedimento provvede alla verifica della concordanza dei conti con le scritture contabili detenute dall'Amministrazione (parifica del conto giudiziale a norma dell'art. 618 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827) e alla trasmissione del conto giudiziale parificato alla competente Ragioneria territoriale dello Stato per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

- la Ragioneria territoriale dello Stato competente, ove non rilevi irregolarità, appone il visto di controllo di regolarità amministrativo-contabile e restituisce il conto all'Amministrazione. Qualora siano riscontrate irregolarità amministrativo-contabili tali da non consentire l'apposizione del visto da parte dell'ufficio del Sistema delle Ragionerie, il conto giudiziale dovrà, in ogni caso, essere restituito, sia pure con rilievo, al responsabile del procedimento<sup>1</sup>;

- acquisito il visto di regolarità amministrativo-contabile dalla Ragioneria territoriale competente, il responsabile del procedimento provvederà a depositare, entro trenta giorni dalla sua approvazione, il conto giudiziale, unitamente alla relazione dell'organo di controllo interno (da individuarsi nel Collegio dei revisori dei conti degli Uffici dotati di autonomia speciale), tramite l'applicativo SIRECO, presso la segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente;

- anche ove vi fossero discordanze ostative alla parifica del conto giudiziale o all'apposizione del visto di controllo di regolarità amministrativo-contabile da parte della competente Ragioneria territoriale, il responsabile del procedimento è comunque tenuto a depositare il conto giudiziale alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente.

Premesso e considerato quanto sopra in ordine alla procedura di deposito dei conti giudiziali, giova rammentare che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 138 del Codice di

---

<sup>1</sup> L'art. 32, comma 1 lett. b) del d.l. 21/06/2022 n. 73 è intervenuto modificando l'art. 16 del d.lgs. n. 123/2011 che, attualmente, non prevede la trasmissione dei conti giudiziali da parte degli uffici del Sistema delle Ragionerie.

giustizia contabile e secondo le modalità ivi previste, gli uffici sopra menzionati sono tenuti a comunicare alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti territorialmente competenti i dati identificativi relativi ai soggetti nominati “agenti contabili” tenuti alla resa del conto giudiziale e tutte le variazioni che intervengono per ciascuno di essi e per ogni singola gestione.

I collegi dei revisori presso gli Uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura avranno cura di verificare la corretta applicazione da parte dei predetti organismi delle menzionate disposizioni e della procedura sopra delineata.

I rappresentanti di questo Ministero nei predetti collegi di revisione, nella cui fattiva e tempestiva collaborazione si confida, provvederanno ad assicurare la trasmissione della presente circolare agli altri componenti dell’organo di controllo.

Il Ragioniere Generale dello Stato